



Porto di Ortona

Ordinanza del Commissario straordinario Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Ordinanza n. 10 del 04/06/2026

- OGGETTO** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISURA M3C2 – INVESTIMENTO 2.3 “ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE PORTUALI (COLD IRONING)”
Porto di Ortona - Elettificazione delle banchine d’ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona
C.U.P. J79J21005070006
Connessione alla rete elettrica di una nuova fornitura con potenza di 1.700 kW in media tensione presso il molo Nord del porto di Ortona finalizzata all’elettificazione delle banchine d’ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona
- VISTO** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii., recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di “*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 6, co. 4, lett. a) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l’Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l’art. 6, co. 4, lett. a) della Legge n. 84/94 a mente del quale all’Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;



- VISTO** l'art. 8, co. 3, lett. m) della Legge n. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29.04.2026, n.82, del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, notificato a questa Autorità in data 29 aprile 2026, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTI** il Decreto Legislativo del 30.04.1992, n. 285 recante il "*Nuovo Codice della Strada*", di cui in particolare gli artt. 5, 6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- CONSIDERATO** che, a seguito dell'emanazione del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*". Complementarità con PNRR, M3C2-1.3, con D.M. 13 agosto 2021, n. 330 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nell'ambito del suddetto programma di interventi infrastrutturali, ha ammesso al finanziamento gli interventi di *cold ironing* proposti da questa Autorità di Sistema Portuale (Programma di interventi denominato "*Mobilità e Logistica. Elettrificazione delle banchine dei porti (cold ironing)*") e, in particolare, il seguente: "*Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona*", nel porto di Ortona, C.U.P. J79J21005070006, per euro 2.000.000,00;
- VISTO** che, ai sensi del sopra citato decreto, questa Autorità di Sistema Portuale assume le funzioni di soggetto attuatore dei suddetti interventi, ciò nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 184 del 11.10.2022 con il quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo relativo agli interventi di *cold ironing* ammessi al finanziamento, e in particolare il seguente: "*Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona*" nel porto di Ortona, C.U.P. J79J21005070006;
- CONSIDERATO** che, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato e a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con Decreto Presidenziale n.



58 del 26.02.2024 è stata disposta l'aggiudicazione, divenuta efficace con Decreto Presidenziale n. 274 del 29.08.2024, dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativamente all'intervento: "*Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona*", C.U.P. J79J21005070006 – C.I.G. A012869BCB, al seguente R.T.I.: CPL Concordia Soc. Coop., con sede in Concordia sulla Secchia (MO), Via A. Grandi n. 39, C.F. e P.I. n. 00154950364 - Artigiana Elettrika S.r.l., con sede in Jesi (AN), P. le Ciabotti n. 8, C.F. e P.I. n. 01476820434 (soggetto incaricato della progettazione ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023: Incico S.p.a., con sede in Via Terranuova n. 28 – 44121 Ferrara (FE), C.F. 00296780299 e P.I. 00522150382);

CONSIDERATO che con Decreto Presidenziale n. 17 del 24.01.2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento "*Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona*", redatto dal soggetto appaltatore;

PRESO ATTO che, con Verbale di consegna definitiva dei lavori del 13.02.2025, è stata disposta dal Direttore dei Lavori la consegna definitiva dei lavori medesimi;

PRESO ATTO che, con D.M. 14 dicembre 2024, n. 231 emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, le risorse precedentemente assegnate sono state ripartite nell'ambito dell'Investimento PNRR Misura M3C2 – Investimento 2.3 "*Elettrificazione delle banchine portuali (Cold ironing)*", e destinate, in particolare, all'intervento "*Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona*", nel porto di Ortona, C.U.P. J79J21005070006, per un totale di euro 2.800.000,00;

PRESO ATTO che i lavori di cui sopra sono finalizzati alla realizzazione del sistema di elettrificazione delle banchine per la fornitura di energia alle gru semoventi che operano nel porto di Ortona, in particolare presso la banchina di Riva Nuova e presso la banchina Nord Nuova;

CONSIDERATO che ai fini dell'esecuzione dell'intervento e, pertanto, ai fini del funzionamento degli impianti di progetto e per la natura stessa dell'intervento, occorre procedere alla realizzazione della connessione alla rete elettrica nazionale per l'alimentazione del sistema di elettrificazione delle banchine per la fornitura di energia alle gru semoventi che operano nel porto di Ortona, in particolare presso la banchina Nord Nuova;

PRESO ATTO che con Decreto Presidenziale n. 395 del 04.11.2025 sono state affidate alla Società DEA Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.a., con sede legale in



via Guazzatore n. 159, Osimo (AN), C.F. e P.I. n. 02605800420, le prestazioni necessarie alla *“Connessione alla rete elettrica di una nuova fornitura con potenza di 1.700 kW in media tensione presso il molo Nord del porto di Ortona finalizzata all’elettrificazione delle banchine d’ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona”*, in qualità di concessionaria dello Stato – in forza del Decreto Ministeriale n. 171 del 7 maggio 2024, per lo svolgimento in via esclusiva del servizio di distribuzione di energia elettrica, su base territoriale, lungo il territorio nazionale, tra cui il Comune di Ortona;

CONSIDERATO che, ai fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo elettrodotto mediante scavo superficiale e relative opere connesse, per le esigenze della connessa cantierizzazione si renderà necessaria l’occupazione di porzioni degli spazi demaniali da Via del Porto e lungo Via Cervana fino ai piazzali della banchina Nord Nuova del porto di Ortona, in prossimità o in corrispondenza della sede stradale, come meglio rappresentato nella planimetria allegata alla presente ordinanza (Allegato 1);

POSTO che l’esecuzione delle suddette lavorazioni comporterà la temporanea occupazione di porzioni di suolo demaniale attualmente adibite alla pubblica circolazione viaria sia locale che strettamente portuale, di volta in volta interessate dai suddetti lavori, considerando che le attività di scavo procederanno per tratti di 100 m, in funzione dell’andamento dei lavori stessi e in relazione al traffico portuale (Allegato 1);

RITENUTO pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti, oltre che della pubblica e della privata incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, affinché per i lavori in argomento possa essere recata una disciplina specifica in ordine all’esecuzione dei lavori medesimi, con contestuale interdizione ad ogni uso e a qualunque accesso degli spazi demaniali all’uopo interessati, ciò a fronte delle potenziali interferenze nella fattispecie ravvisabili presso gli spazi demaniali interessati, sia con la locale circolazione stradale che con la circolazione portuale, anche in relazione alla circolazione strettamente portuale correlata alle attività di movimentazione merci nell’impianto portuale denominato Facility merci Banchina Nord Nuova del porto di Ortona;

VISTI gli atti d’ufficio;

SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità di Sistema Portuale;

RENDE NOTO



- in relazione all'intervento "*Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona*", di cui nelle premesse riportato, si rende necessario consentire la realizzazione da parte della Società Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.a. del nuovo elettrodotto interrato in media tensione realizzato mediante scavo superficiale, necessario alla realizzazione della connessione alla rete elettrica nazionale per l'alimentazione del sistema di elettrificazione delle banchine per la fornitura di energia alle gru semoventi che operano nel porto di Ortona, in particolare presso la banchina Nord Nuova, e contestuale allestimento delle cabine elettriche;
- tali lavori verranno eseguiti per il tramite delle imprese esecutrici incaricate da Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.a.: Odoardo Zecca S.r.l. con sede in Pescara, Via Piave 133 e Energia Prima O&M EST S.r.l., con sede legale in Domnesti, Tudor Vladimirescu 309 (Romania);
- i suddetti lavori, per le esigenze connesse alla relativa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione degli spazi demaniali marittimi localizzati da Via del Porto e lungo Via Cervana fino ai piazzali della banchina Nord Nuova del porto di Ortona, in prossimità o in corrispondenza della sede stradale, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori di cui trattasi (per tratti di circa 100 m), come meglio individuato nell'elaborato grafico allegato al presente provvedimento (Allegato 1), che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, ciò con decorrenza dal giorno 08.06.2026 per una durata indicativa di n. 30 giorni;
- la ditta esecutrice procederà alla cantierizzazione delle aree di intervento, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli scavi e la predisposizione delle linee elettriche da eseguire per tratti di circa 100 m, previo coordinamento con l'Autorità marittima, per i profili di competenza, per la sicurezza della navigazione e la disciplina degli accosti delle navi, e previo coordinamento con il personale di questa Autorità di Sistema Portuale e con le imprese portuali operanti presso le banchine interessate nonché con i soggetti competenti per gli aspetti connessi alla gestione delle interferenze con le attività svolte presso gli impianti portuali di cui trattasi nonché alla gestione dei sottoservizi interferenti, lasciando le aree esterne alla recinzione del cantiere alla regolare viabilità e alla piena fruibilità della sede stradale negli spazi limitrofi nonché alla piena operatività portuale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Al fine dell'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, gli spazi demaniali interessati dalle lavorazioni di cui sopra sono interdetti per l'intera durata temporale dei lavori di cui trattasi, ad ogni uso e a qualunque accesso, ivi inclusa la sosta e la circolazione di qualunque persona e veicolo, ciò pur nel rispetto delle modalità esecutive disciplinate per i lavori in questione nei



seguenti articoli e fatte salve le attività della cantierizzazione attinenti alla realizzazione dei lavori medesimi nonché per lo svolgimento delle ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti, per le quali il competente soggetto esecutore dei lavori in epigrafe dovrà garantire ogni dovuta attività di coordinamento e programmazione con i soggetti competenti al fine di assicurare la viabilità e gli accessi funzionali al corretto svolgimento delle attività portuali.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

Art. 2

Per l'intera durata dei lavori di cui alle premesse, gli spazi demaniali ad oggetto delle occupazioni di cui al precedente articolo 1 resteranno nella totale custodia del competente soggetto appaltatore a cui le occupazioni medesime sono finalizzate.

A tal proposito è stabilito che i suddetti spazi, per le esigenze della cantierizzazione preposte ai lavori di cui trattasi, dovranno risultare, a ogni cura ed onere dello stesso soggetto appaltatore, correttamente delimitati e segnalati sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi alla operatività e alla circolazione portuale ed ogni altra attività normalmente svolta nelle immediate vicinanze, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato e integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione nonché di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto già stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- il rispetto delle prescrizioni impartite nel nulla osta di questa Autorità prot. n.0003034 del 23.02.2026;
- l'esecuzione dei lavori dovrà essere organizzata in fasi di cantiere consecutive al fine di garantire la viabilità e la continua accessibilità veicolare dei mezzi interessati dalle operazioni portuali presso il Molo Nord del porto di Ortona e l'impianto portuale denominato Facility merci Banchina Nord Nuova, ovvero dell'utenza portuale in genere;
- porre tutte le dovute cautele e adottare le modalità esecutive opportune in relazione alla presenza dell'oleodotto in concessione ad ENI S.p.a. e dei depositi interrati e impianti di distribuzione carburanti presenti, garantendo altresì un'adeguata fascia di rispetto dai suddetti impianti, fermo restando il coinvolgimento continuo dei soggetti interessati al fine della gestione delle relative interferenze come già trasmesse e individuate durante i sopralluoghi effettuati;
- sempre con riferimento all'oleodotto in concessione ad ENI S.p.a. che corre fuori terra e parzialmente interrato lungo tutto il muro paraonde del porto di Ortona, le lavorazioni



- dovranno essere interrotte durante le attività di scarico della nave cisterna, previo coordinamento con l’Autorità marittima per la disciplina degli accosti delle navi;
- dovrà essere garantito dall’impresa esecutrice l’apposizione della segnaletica adeguata almeno 48 ore prima dell’inizio delle lavorazioni, che richiami la presente ordinanza;
 - l’assistenza da parte di movieri idoneamente qualificati al fine di eliminare le interferenze tra le attività proprie del cantiere e la locale operatività portuale, in particolare per quanto concerne le manovre di entrata e di uscita dei mezzi d’opera negli spazi di lavoro, ed assicurare senza soluzione di continuità la piena fruibilità della sede stradale negli spazi limitrofi;
 - l’impresa esecutrice dovrà garantire - senza soluzione di continuità per il lasso temporale previsto – la presenza di movieri (almeno n. 2) durante le lavorazioni che richiedono l’occupazione della sede stradale;
 - oltre l’orario lavorativo e in caso di occupazione della sede stradale l’impresa esecutrice dovrà garantire la piena fruibilità della sede stradale, o in ogni caso l’apposizione di idonea segnaletica (diurna e notturna) o l’utilizzo di semafori mobili, che gestiscano l’eventuale senso unico alternato, in particolare in prossimità delle corsie di ingresso/uscita a ridosso del muro paraonde della banchina Nord Nuova;
 - le lavorazioni in corrispondenza del varco di accesso alla banchina Nord Nuova, da contemperare con la fisica integrità della recinzione di security che delimita la port facility, dovranno avvenire solo con il varco “aperto” e presidiato da agenti di sicurezza, a cura di personale preventivamente autorizzato secondo le vigenti procedure per l’ingresso all’interno della port facility;
 - garantire il necessario coordinamento con l’Autorità marittima e le imprese portuali al fine di consentire il transito in sicurezza dei trasporti eccezionali;
 - quando si necessita, ove consentito, i lavori potranno essere svolti in orario notturno o in giorni non feriali, garantendo sempre la piena fruibilità della sede stradale;
 - garantire il necessario coordinamento con l’Autorità marittima, per i profili di competenza, per la sicurezza della navigazione e la disciplina degli accosti delle navi, con il personale di questa Autorità di Sistema Portuale e con le imprese portuali operanti presso le banchine interessate nonché con i soggetti competenti per gli aspetti connessi alla gestione delle interferenze con le attività svolte presso gli impianti portuali di cui trattasi nonché alla gestione dei sottoservizi interferenti, in relazione alla previsione degli accosti e alle attività portuali ivi previste nel periodo interessato dai lavori, al fine di limitare ogni possibile interferenza sia con la locale circolazione veicolare che con la circolazione strettamente portuale correlata alle attività di movimentazione merci nell’impianto portuale denominato Facility merci Banchina Nord Nuova del porto di Ortona, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti, oltre che della pubblica e della privata incolumità, nonché al fine di limitare ogni possibile disagio all’operatività portuale;
 - nei tratti di viabilità interessati dalle fasi di imbarco/sbarco da e per le navi e in generale dalle operazioni portuali, nonché all’interno delle aree di facility, dovrà essere garantita a cura del richiedente, ovvero dalla ditta esecutrice - senza soluzione di continuità per il lasso



- temporale necessario – la presenza di movieri (almeno n. 2) e con semafori mobili laddove necessario, che gestiscano l'eventuale senso unico alternato, in quanto l'area di che trattasi in talune fasce orarie è caratterizzata da intenso traffico veicolare e di mezzi pesanti;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge, nonché il puntuale rispetto delle prescrizioni che venissero impartite in corso d'opera dal competente Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
 - le attività in questione dovranno essere eseguite nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di costruzioni edilizie ed urbanistica, tutela ambientale, salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.i., sicurezza degli impianti tecnologici, igiene e sanità pubblica;
 - resterà in capo al soggetto appaltatore il conseguimento delle autorizzazioni e degli assenti che, comunque denominati, siano nella fattispecie dovuti per legge;
 - resterà, altresì, in capo al soggetto appaltatore la preventiva individuazione in sito dei sottoservizi tecnologici esistenti, cosicché questi ultimi non abbiano ad essere intercettati e danneggiati con i lavori in argomento;
 - lo spazio interessato dai lavori in questione, per tutta la durata degli stessi, dovrà essere delimitato e segnalato conformemente alle vigenti disposizioni legislative, di cui in particolare si richiamano il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione, ciò affinché non abbiano mai a verificarsi intromissioni di non addetti negli spazi medesimi o pregiudizievoli interferenze con la circolazione portuale;
 - in presenza delle operazioni di movimentazione merci ed in caso di interferenze, le lavorazioni dovranno temporaneamente interrompersi al fine di limitare i rischi interferenziali con il traffico di mezzi e l'accesso di persone per lo svolgimento delle attività portuali nelle aree limitrofe;
 - lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia di tutte le aree interessate dalle lavorazioni affidate in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 2 giorni dall'ultimazione dei lavori stessi;
 - la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
 - la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ortona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
 - la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;



- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione, oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il preventivo e costante coordinamento con il personale della Divisione Security e Safety portuale di questa Autorità di Sistema Portuale per tutto quanto attiene alle modalità di ingresso e uscita di mezzi e persone dall'area di security portuale denominata Facility merci Banchina Nord Nuova del porto di Ortona;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale ove ricade il cantiere temporaneo finalizzato all'appalto in argomento, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza di questa Autorità di Sistema Portuale n. 20 del 20.12.2012;
- garantire il transito ordinario della viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere temporaneamente e/o definitivamente la validità del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- dovrà essere assicurata, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza, dandone evidenza formale preventiva a questo Ente;
- informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso all'area in relazione alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative, producendo il relativo verbale di coordinamento;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "*Ordinanze*" del sito istituzionale dell'Ente medesimo e la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ortona.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona,

Il Commissario Straordinario
Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino



ALLEGATO 1: Tracciato scavi

